

Il settimanale della
Segreteria Nazionale **SILP CGIL**



Il senso di umanità che non va perso



EDITORIALE
DI PIETRO COLAPIETRO

Si è parlato molto di senso di umanità in questi giorni.

Le poliziotte e i poliziotti, assieme alle altre lavoratrici e agli altri lavoratori dei Corpi in divisa, sono da sempre impegnati in prima linea per salvare vite.

Nessuno di noi perde mai il senso di umanità di fronte alle tragedie, che si ripetono con drammatica assiduità e che urlano alla nostra coscienza.

Il tema delle migrazioni, assieme alle questioni ambientali, rappresenta la cifra di questo periodo storico complesso che stiamo vivendo.

Chi affronta simili viaggi, fugge. Fugge dalla guerra, dalla povertà e dalla fame, da una vita depredata. Fugge spesso da una morte certa.

Per questo rischia la vita in mare. Rischia la propria vita e quella della sua famiglia.

Un carico prezioso, non certo residuale.

L'Europa non deve restare indifferente al grido di dolore che si alza con troppa frequenza dal Mediterraneo.

L'Italia si ricordi di essere una grande nazione capace di coniugare sicurezza, accoglienza e umanità.

L'umanità deve essere sempre al primo posto.

Così come la vita.



IL SEGRETARIO GENERALE

Sisco garantire operatività senza penalizzazioni per Questure e Squadre Mobili

L'INTERVENTO DELLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP CGIL NEI CONFRONTI DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA.



Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia Cgil
Segreteria Nazionale

Prot. n. 21/P/2023

Roma, 27 febbraio 2023

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Segreteria del Dipartimento
Ufficio V - Relazioni Sindacali della Polizia di Stato
Roma

OGGETTO: Sezioni Investigative del Servizio Centrale Operativo (SISCO), sia garantita l'operatività senza penalizzazioni per Questure e Squadre Mobili.

L'istituzione delle Sezioni Investigative dello SCO – richiamando le parole del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza – rappresentano uno dei momenti più innovativi e qualificanti dell'atto ordinativo unico relativo alle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, in un'ottica di valorizzazione del comparto investigativo della Polizia di Stato, fortemente attesa tanto dai Vertici dell'Amministrazione quanto dall'Autorità giudiziaria.

Giova evidenziare come lo stadio attuativo di qualsivoglia innovazione organizzativa di una struttura, SISCO comprese, riveste la fase più complessa e delicata del progetto, che ne segnerà inesorabilmente le sorti in termini di successo o fallimento.

Consci di questo scenario, già nei diversi momenti di confronto avuto con l'Amministrazione sulla costituzione delle SISCO, abbiamo rappresentato l'esigenza di armonizzare al meglio – sotto il profilo organizzativo, delle funzioni, della pari dignità professionale – la nuova articolazione investigativa con le altre articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a iniziare dalle Squadre Mobili e dalle Squadre di polizia giudiziaria che in maniera indefessa hanno assolto, e assolvono, sia compiti investigativi sia attività di prevenzione, controllo del territorio e ordine pubblico, stante la grave carenza degli organici della Polizia di Stato di oltre 10.000 unità.

Non solo, ma abbiamo anche sottolineato la necessità di destinare alle SISCO personale, uffici, apparecchiature informatiche, veicoli, cambi turno e reperibilità, risorse per le missioni e un monte ore di straordinario, che andassero oltre quelle assegnate alle presistenti articolazioni territoriali della Polizia di Stato.

Prendiamo atto, con una certa amarezza, che così non è stato. Le SISCO partono in forte affanno, con organici "risicati" per usare un eufemismo, costretti ad avvalersi delle dotazioni delle Squadre Mobili, a utilizzare uffici delle Squadre Mobili, i cui addetti, dal canto loro, vivono uno stato di mortificazione nel vedersi "espropriati" non solo dei propri ambienti di lavoro ma, a volte, anche di attività di indagine in corso, quando non sono chiamati a seguirle congiuntamente.

E, come se tutto questo non bastasse, sulla base di una recente direttiva di codesto Dipartimento, parte del monte ore di lavoro straordinario delle Questure è stato riservato a esclusivo appannaggio delle SISCO, con conseguenti tagli – non in tutte le sedi – alle dotazioni delle Squadre Mobili che, comunque, dovranno continuare ad assolvere i propri compiti di servizio di polizia giudiziaria e di lotta alla criminalità organizzata, con la differenza, rispetto al passato, che avranno minori agibilità.

Situazione che raggiunge il suo apice, in negativo, quando, a parità di attività di lavoro, svolta congiuntamente da operatori della SISCO e addetti alla I Sezione della Squadra Mobile, ai primi è riconosciuto un monte ore pro capite di straordinario più alto rispetto ai secondi, svilendo ingiustamente il ruolo di questi ultimi, minando motivazione e buon andamento delle attività d'ufficio.

Una scelta infelice, che oggettivamente indebolisce la primaria articolazione periferica della Polizia di Stato: la Questura, sede dell'Autorità provinciale di pubblica sicurezza.

Una scelta insidiosa, che aggrava il rischio dualismi e contrapposizioni tra personale delle SISCO e quello delle Squadre Mobili e della Questura.

Occorrono scelte chiare e tempestive che diano piena operatività alle SISCO, dotandole del necessario in tempi brevi, ma allo stesso tempo si riconosca – con i fatti – il fondamentale ruolo svolto dalle Squadre Mobili e dalle Questure che, rammentiamo, continuano a mantenere le proprie competenze e che, pertanto, non possono e non debbono essere destinatari di tagli di personale, di dotazioni strumentali e risorse economiche, straordinario compreso, che invece andrebbero incrementate.

In attesa di cortese sollecito riscontro, l'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

IL SEGRETARIO NAZIONALE
(Mario ROSELLA)

Riposi giornalieri del padre e allattamento

RENDIAMO DISPONIBILE L'ULTIMA CIRCOLARE MINISTERIALE RELATIVA A UNA IMPORTANTE SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO.

Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LE POLITICHE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

N. 333-ORD/numero del protocollo Roma, data del protocollo

OGGETTO: Riposi giornalieri del padre ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. c, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. – Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 28 dicembre 2022, n. 17.

ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

Pervengono da più parti quesiti sulla corretta applicazione dell'art. 40, comma 1, lett. c, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 – che riconosce al padre lavoratore la possibilità di fruire dei periodi di riposo di cui al precedente articolo 39 (c.d. "permessi per allattamento") nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente – con particolare riferimento all'individuazione dell'esatta estensione di quest'ultima nozione; segnatamente, se essa sia astrattamente riferibile a qualsiasi categoria di lavoratrici non dipendenti, e, quindi, anche alla donna che svolge attività lavorativa in ambito familiare (c.d. casalinga), oppure solo alla lavoratrice autonoma o libero-professionista.

In merito, si ritiene opportuno segnalare il recentissimo e autorevole orientamento giurisprudenziale assunto dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, atteso che, sul punto, si erano sviluppati, nel corso del tempo, diversi filoni interpretativi nell'ambito dello stesso massimo Organo di giustizia amministrativa.

Infatti, un primo orientamento, inaugurato dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 settembre 2008, n. 4293, aveva accolto un'interpretazione estensiva della disposizione in esame, ricomprendendo nel suo alveo anche le ipotesi in cui la madre prestava la propria attività lavorativa in ambito domestico, sulla considerazione che, "essendo noto che numerosi settori dell'ordinamento considerano la figura della casalinga come lavoratrice [...], non può che valorizzarsi la ratio della norma, volta a beneficiare il padre di permessi per la cura del figlio allorquando la madre non ne abbia diritto in quanto lavoratrice non dipendente e pur tuttavia impegnata in attività che la distolgono dalla cura del neonato" (indirizzo, peraltro, ribadito, anche a distanza di tempo, con la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 10 settembre 2014, n. 4618).

Una lettura diametralmente opposta della norma, tuttavia, era stata data a breve distanza di tempo dalla I Sezione del Consiglio di Stato, in sede consultiva, con parere n. 2732/2009 del 22 ottobre 2009¹, che aveva escluso la possibilità di ricondurre alla nozione di "non...lavoratrice dipendente" la c.d. casalinga, posto che "la considerazione dell'attività domestica come vera e propria attività lavorativa prestata a favore del nucleo familiare non esclude, ma, al contrario, comprende, come è esperienza consolidata, anche le cure parentali"; d'altronde, "l'autonomia di gestione del tempo di attività nell'ambito familiare consente evidentemente alla madre di dedicare l'equivalente delle due ore di riposo giornaliero alle cure parentali". Tale soluzione è stata ribadita, in tempi più recenti, dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, 4 marzo 2021, n. 1851.

Non sono mancati, negli anni, anche orientamenti maggiormente "sfumati", che hanno tentato di ricondurre ad unità le due precedenti posizioni, escludendo, in linea di principio, il beneficio in argomento in favore del padre appartenente alle Forze di polizia coniugato con una casalinga, salvo che quest'ultima "per specifiche, oggettive, concrete, attuali e ben documentate ragioni, non possa attendere alla cura del neonato" (Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 ottobre 2017, n. 4993; Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 gennaio 2018, n. 628; Consiglio di Stato, Sez. IV, 3 ottobre 2018, n. 5686; Consiglio di Stato, Sez. II, 1° settembre 2021, n. 6172).

Orbene, come accennato ad inizio, alla luce di tali contrasti interpretativi, la questione è stata deferita all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, la quale, con sentenza 28 dicembre 2022, n. 17, ha osservato che:

- "l'esercizio della funzione genitoriale tende, da un lato, alla piena realizzazione dei diritti del bambino ad ottenere la migliore assistenza da parte dei genitori (nel caso di specie, nel primo anno di vita), ma, da altro lato, costituisce anche espressione del diritto "proprio" dei genitori – e di ciascuno di essi – ad accompagnare la crescita del figlio, quale espressione della loro personalità";
- l'espressione letterale "nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente" non è suscettibile di interpretazioni riduttive, essendo prevista da una fonte primaria, in attuazione di norme costituzionali, "il che esclude la natura "eccezionale" della disposizione e la conseguente necessità di una sua interpretazione restrittiva";
- "non vi sono ragioni per distinguere, sul piano qualitativo e quantitativo e con riferimento alla posizione genitoriale, il lavoro svolto nell'ambito "domestico" o "familiare" [...] da quello svolto dalla donna in via subordinata, o in via autonoma, né, tantomeno, è possibile disconoscere il "valore economico" dell'attività lavorativa domestica", anche considerando che, per l'articolo 35 della Costituzione, "la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni".

Conseguentemente, l'Alto Consesso ha enunciato il seguente principio di diritto: "L'articolo 40, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, laddove prevede che i periodi di riposo di cui al precedente articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore dipendente del minore di anni uno, "nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente", intende riferirsi a qualsiasi categoria di lavoratrici non dipendenti, e quindi anche alla donna che svolge attività lavorativa in ambito familiare, senza che sia necessario, a tal fine, che ella sia impegnata in attività che la distolgono dalla cura del neonato, ovvero sia affetta da infermità".

Nel segnalare che la presente circolare è consultabile sul portale DoppiaVela, si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. al fine della corretta applicazione della normativa in esame, alla luce dell'indirizzo espresso dalla massima istanza della giustizia amministrativa.

¹ Tale parere, reso su richiesta di questa Amministrazione, fu, poi, diramato con circolare dell'allora Direzione centrale per le risorse umane n. 333.A/9807.F.6.1/9865-2009 del 17 dicembre 2009.

IL DIRETTORE CENTRALE
Scandone
Manzoni

Revisione criteri Mobilità personale richiesta incontro

CON L'ENTRATA IN VIGORE LO SCORSO 28 FEBBRAIO DELLA LEGGE 24 FEBBRAIO 2023, N. 14, SONO STATE INTRODOTTE MISURE STRAORDINARIE PER IL POTENZIAMENTO DEI RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO E LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE ASSUNZIONALI E DEI CORSI DI FORMAZIONE. SI TRATTA DI UN PROVVEDIMENTO CHE, SEPPURE RECEPISCE PARZIALMENTE LE RICHIESTE AVANZATE DEL SILP CGIL, HA IL MERITO DI SNELLIRE E VELOCIZZARE LE PROCEDURE CONCORSUALI, PER DARE SPEDITEZZA ALLE NUOVE PROCEDURE, URGE ORA AVVIARE QUANTO PRIMA UN TAVOLO DI CONFRONTO TRA AMMINISTRAZIONE E ORGANIZZAZIONI SINDACALI. IN TALE OTTICA, CERTAMENTE UNO SPECIFICO SPAZIO DOVRÀ ESSERE DEDICATO ANCHE ALLA REVISIONE DEI CRITERI DELLA MOBILITÀ, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI APPARTENENTI AI RUOLI DEGLI ISPETTORI E DEI SOVRINTENDENTI DELLA POLIZIA DI STATO E QUALIFICHE EQUIPARATE, LE CUI VIGENTI DISPOSIZIONI SONO STATE CAUSA DI CONTROVERSIE CON L'AMMINISTRAZIONE. PER QUESTO SIAMO INTERVENUTI NEI CONFRONTI DEL DIPARTIMENTO.



Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia Cgil
Segreteria Nazionale

Prot. n. 26/P/2023

Roma, 01 marzo 2023

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Segreteria del Dipartimento
Ufficio V - Relazioni Sindacali della Polizia di Stato
Roma

OGGETTO: Art. 1-bis e 2-bis della legge 24 febbraio 2023, n. 14 - Potenziamento dei ruoli del personale della Polizia di Stato e semplificazione delle procedure assunzionali e dei corsi di formazione. Mobilità. Richiesta incontro urgente.

~~~~~  
Con l'entrata in vigore lo scorso 28 febbraio della legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative", sono stati introdotti, con gli art. 1-bis e 2-bis, misure straordinarie per il potenziamento dei ruoli del personale della Polizia di Stato e la semplificazione delle procedure assunzionali e dei corsi di formazione.

Si tratta di un provvedimento che, seppure recepisce parzialmente le richieste avanzate del SILP CGIL, ha il merito di snellire e velocizzare le procedure concorsuali, segnate da processi attuativi del c.d. Riordino delle carriere particolarmente lunghi e per certi versi farraginosi.

Per dare speditezza alle nuove procedure, urge ora avviare quanto prima un tavolo di confronto tra Amministrazione e Organizzazioni sindacali, per definire in maniera condivisa le modifiche da apportare, tenendo insieme esigenze istituzionali e aspettative di lavoratrici e lavoratori della Polizia di Stato.

In tale ottica, certamente uno specifico spazio dovrà essere dedicato anche alla revisione dei criteri della mobilità, con particolare riferimento agli appartenenti ai ruoli degli Ispettori e dei Sovrintendenti della Polizia di Stato e qualifiche equiparate, le cui vigenti disposizioni sono state causa di controversie con l'Amministrazione.

La mobilità – come già rappresentato in altre circostanze – incide profondamente sulle condizioni di vita e di lavoro di ciascun Poliziotto.

L'accesso ai ruoli dei Sovrintendenti e degli Ispettori della Polizia di Stato, e qualifiche equiparate, rappresenta per moltissimi colleghi la naturale modalità di valorizzazione di un percorso di carriera, con effetti positivi anche per la stessa Amministrazione, a cui dovrebbe seguire un miglioramento della dimensione lavorativa e familiare.

I fatti ci dicono che non sempre è così per queste figure professionali, a causa di assegnazioni in sedi diverse da quelle di appartenenza, anche a oltre mille chilometri di distanza.

Le ragioni sono molteplici e trovano origine in diversi fattori.

Tra questi non possiamo esimerci dal richiamare gli storici colpevoli ritardi nelle procedure concorsuali da parte dell'Amministrazione, che per troppi anni non ha bandito concorsi, determinando una grave contrazione del numero di appartenenti ai ruoli degli Ispettori e dei Sovrintendenti, a scapito sia della funzionalità degli uffici/reparti della Polizia di Stato sia degli stessi lavoratori, a cui è stato negato così il diritto – e dovere per l'Amministrazione – di poter

accedere a progressioni di carriera in età giovane ovvero in una condizione in cui gli eventuali disagi della mobilità avrebbero avuto un effetto meno traumatico sulla sfera personale e familiare.

Con il c.d. Riordino delle carriere l'Amministrazione ha cercato di porre rimedio ai ritardi accumulati attraverso un pacchetto articolato di procedure concorsuali, segnato da contraddizioni e disparità di trattamento note a tutti quanti, per le quali la scrivente O.S. in più circostanze ha avanzato rilievi nei tavoli di confronto, in forma scritta e nelle audizioni parlamentari, che si intendono qui rinnovati.

Il tutto si intreccia con disposizioni ordinarie sulla mobilità da noi sempre avvertite, per le quali il DPR 335/82 all'art. 55 sancisce che i trasferimenti di sede possono essere disposti a domanda dell'interessato, ove questi abbia prestato servizio nella stessa sede ininterrottamente per due anni, mentre se ha prestato servizio nelle sedi disagiate può chiedere il trasferimento dopo un anno di permanenza in sede.

Si tratta di una prescrizione di cui non si coglie l'effettiva utilità ai fini del buon funzionamento della Polizia di Stato, semmai lo complica, ingessando la stessa Amministrazione nella gestione del personale.

E' evidente come tale disciplina sulla mobilità vada immediatamente superata, cancellando il vincolo dell'anzianità di sede per il trasferimento per tutti i ruoli e carriere della Polizia di Stato, che frena in modo innaturale gli avvicendamenti, scongiurando anche situazioni aberranti in cui appartenenti al ruolo degli Ispettori e dei Sovrintendenti, già da tempo in servizio, raggiungono l'agognata sede successivamente a pari ruolo appena nominati.

A complicare ulteriormente la mobilità per gli appartenenti al ruolo degli Ispettori e qualifiche equiparate si aggiunge l'istituto del "parere al trasferimento" dell'ufficio cedente e dell'ufficio ricevente.

Un istituto su cui abbiamo già espresso la nostra disapprovazione, in cui il Dipartimento "abdica" al proprio ruolo di unico amministratore del personale, innescando procedure controverse che generano discriminazioni tra un collega e l'altro in ordine ai tempi per essere trasferito e all'ufficio da raggiungere.

Siffatta potestà riconosciuta indebitamente ai capi ufficio, non contemplata da alcuna legge, di esprimere un parere vincolante indefinitamente sulla mobilità, rasenta un eccesso di potere che impatta drammaticamente sulle condizioni di vita e di lavoro, sino ad arrivare al punto che un appartenente al ruolo degli Ispettori, in assenza del parere favorevole al trasferimento, possa rimanere "imprigionato" a prestare servizio in un ufficio sino alla quiescenza.

Giova rammentare che le procedure concorsuali originate dal c.d. Riordino delle carriere rappresentano una sorta di risarcimento morale dell'Amministrazione al danno alla progressione in carriera, correlato a quello economico, subito da parte di tanti lavoratori di polizia per il prolungato blocco dei concorsi per Vice Ispettore e per Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate.

Da questo debito morale dell'Amministrazione discende, quindi, il dovere a un'immediata rivisitazione, per come evidenziato, dei criteri della mobilità e delle assegnazioni di Vice Ispettori e Vice Sovrintendenti protagonisti di tutte le procedure concorsuali, anche ordinarie (come il 10° corso per Vice Ispettore) – passate, presenti e future –, dando corso – da subito – al trasferimento di chi abbia già maturato il requisito dell'anzianità di sede richiesto dal vigente ordinamento, al rientro nelle sedi/uffici originari per tutti coloro i quali sono perdenti sede, nonché al mantenimento della sede/ufficio per i nevincitori di concorsi.

In ultimo giova rammentare che per i Vice Ispettori vincitori di concorso perdenti sede non è contemplata alcuna indennità di trasferimento (ex legge 86/2001), con considerevole aggravio delle spese per la propria famiglia.

In attesa di cortese sollecito riscontro, l'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

LA SEGRETERIA NAZIONALE

## 1.000 Sostituti Commissari, rinuncia alla promozione

CON RIFERIMENTO AL CONCORSO INTERNO, PER TITOLI, PER 1.000 SOSTITUTI COMMISSARI, RIFERITO ALLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO AVVENUTA IL 31 DICEMBRE 2022 SUL BOLLETTINO UFFICIALE DEL PERSONALE E LIMITATAMENTE AI DIPENDENTI IN SERVIZIO AL PRIMO GENNAIO 2023, SONO STATE AVVIATE LE PROCEDURE RELATIVE ALLA COMUNICAZIONE DELLE MODALITÀ DI RINUNCIA DELLA PROMOZIONE ALLA NUOVA QUALIFICA, IN RELAZIONE ALL'INTEGRALE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA. GLI INTERESSATI DEVONO PRODURRE ESPRESSA COMUNICAZIONE DI RINUNCIA ENTRO IL PRIMO DI APRILE. LA CIRCOLARE DELLA DAGEP - SERVIZIO ISPETTORI CON TUTTI I DETTAGLI È DISPONIBILE SU DOPPIAVELA E SUL NOSTRO SITO INTERNET.

VAI SU [WWW.EFARMA.COM](http://WWW.EFARMA.COM)  
AGGIUNGI I TUOI PRODOTTI  
PREFERITI AL CARRELLO  
APPLICA AL CHECK-OUT  
IL CODICE CONVENZIONE

CODICE DISPONIBILE PRESSO LA TUA  
SEGRETERIA SILP CGIL DI RIFERIMENTO

PER RICEVERE LO SCONTO DI  
**10 EURO**  
SU UN MINIMO DI SPESA  
DI 69,90 €

PER L'ACQUISTO DI TUTTI I PRODOTTI DISPONIBILI SUL SITO  
PER LA SPEDIZIONE DEI FARMACI DA BANCO E' PREVISTO  
SENZA CARICO DI PREZZAZIONE, IN TERMINI DEL  
SECURITARISSIMI (ART. 17 COMMA 1 E 2) IL SERVIZIO  
CONVERTITO NELLA LEGGE 48/2009



L'E-COMMERCE FARMACEUTICO  
DI RIFERIMENTO DOVE ACQUISTARE  
PRODOTTI DEDICATI ALLA SALUTE,  
AL BENESSERE E ALLA CURA DELLA PERSONA

UN CATALOGO DIVISO PER CATEGORIE  
FARMACI DA BANCO, COSMETICI, INTEGRATORI ALIMENTARI,  
PRODOTTI PER L'IGIENE, VETERINARI E TANTO ALTRO ANCORA.

I NOSTRI FARMACISTI SONO A TUA DISPOSIZIONE  
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 9 ALLE 18.

LA SPEDIZIONE È TRA LE 24/72 ORE E GRATUITA DA 19,90€.

CODICE VALIDO DA OTTOBRE 2022 FINO AL DICEMBRE 2023 PER UN UNICO ORDINE AL MESE.  
IL VOUCHER NON È CUMULABILE CON ALTRI CODICI SCONTO O GIFT CARD.  
IL VOUCHER È APPLICABILE SUI PRODOTTI GIÀ SCONTATI.



## POLIZZA IMMAGINA BENESSERE COPERTURA INFORTUNI IN CONVENZIONE

**COPERTURA INFORTUNI VALIDA 24 H ED ESTESA AL MONDO INTERO**  
COPERTURA SENZA FRANCHIGIA E SENZA RIVALSA SULL'INVALIDITÀ PERMANENTE  
COPERTURA CASO MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO  
RENDITA VITALIZIA PER INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO  
(RIPARTIZIONE GRATUITA PER GLI ISCRITTI SILP CGIL)  
DIARIA RICOVERO DA INFORTUNI  
RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO  
(RIPARTIZIONE GRATUITA PER GLI ISCRITTI SILP CGIL)  
DIARIA GESSI DA INFORTUNI

**TUTTI GLI ISCRITTI SILP CGIL CHE ADEIRIRANNO  
AL PRODOTTO INFORTUNI "IMMAGINA BENESSERE",  
AVRANNO IN REGALO PER 1 ANNO  
LA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE**

IL REFERENTE PER L'SDM BROKER SRL SARÀ  
**WILLIAM MIGLIACCIO**  
368420952 - 3337690958 - 347372419  
HERMANMIGLIACCIO@GMAIL.COM

**POLIZIA**



## Convenzione per acquisti online dei prodotti Libera Terra sul sito [www.bottegaliberaterra.it](http://www.bottegaliberaterra.it)

Il Consorzio Libera Terra Mediterraneo Coop. Sociale Onlus ha riservato al Silp Cgil Nazionale un protocollo di convenzione che prevede, per tutti gli iscritti, uno **Sconto del 16%** sui prodotti (non oggetto di sconti superiori) in vendita sul sito: [www.bottegaliberaterra.it](http://www.bottegaliberaterra.it)

Tale sconto non è cumulabile con eventuali altri sconti personali e non è applicabile sulle spese di spedizione e sulle categorie Mozzarella di Bufala Campana DOP e Frutta Biologica di stagione.

Sulle Confezioni Regalo e Confezioni su Misura sarà applicato lo sconto del 10 %.

Per poter usufruire dello sconto, gli iscritti dovranno rivolgersi alla propria struttura sindacale per acquisire il "Codice Sconto" e registrarsi come "Utente Privato" sul sito [www.bottegaliberaterra.it](http://www.bottegaliberaterra.it)

compilando l'apposito form con i propri dati personali e inserendo il codice identificativo univoco della convenzione.

Una volta effettuata la registrazione l'utente riceverà, contestualmente alla conferma di avvenuta attivazione, un "Codice Cliente" personalizzato.

Una volta ricevuta la conferma di avvenuta attivazione ed effettuato il login sarà possibile procedere con l'ordine, inserendo nel carrello i prodotti selezionati (sia singoli pezzi che interi colli), ai quali sarà applicato uno sconto pari al 16%. Inoltre, al primo acquisto sarà possibile ricevere un prodotto in omaggio.

Per ricevere il prodotto in omaggio, sarà sufficiente inserire nel riquadro "Codice Promozionale" il codice promozionale fornito dalla Segreteria Provinciale Silp Cgil.

La corretta ricezione dell'ordine sarà confermata al Cliente mediante una risposta via e-mail, inviata all'indirizzo di posta elettronica comunicato dal Cliente in fase di registrazione.

Tale messaggio di conferma riporterà un "Numero d'Ordine", da utilizzarsi in ogni ulteriore comunicazione con Libera Terra Mediterraneo.

I prezzi applicati sono passibili di riposizionamenti durante l'anno.

Roma, 7 dicembre 2022

La Segreteria Nazionale



SCOPRI LE **CONVENZIONI**  
**CGIL E SILP CGIL** SUL SITO  
**[silpcgil.it](http://silpcgil.it)**

iPol - Allegato di Silp Cgil Magazine

Direttore responsabile: **Massimo Montebove**

Editor: **Salvatore Borzacchiello**

Aut. Trib. Roma n. 165 - 4 agosto 2016

**Segreteria Nazionale SILP CGIL**

Via Palestro 78  
00185 Roma  
Tel 06.4927111